

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 1 - 43121 P A R M A - TEL. (0521) 282259 - FAX (0521) 286996
www.ordineavvocatiparma.it - e-mail: segreteria@ordineavvocatiparma.it - pec: ord.parma@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

(in vigore dal 2 gennaio 2003

integrato dalle successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni della Legge n. 247 del 31/12/2012)

UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI
DELL'EMILIA - ROMAGNA

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
PIAZZA DEI TRIBUNALI N.4 - 40124 BOLOGNA
TEL.051/582209 FAX 051/583702

ARTICOLO 1

Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita domanda scritta nella quale sia espressamente specificato se :

- svolge attività lavorativa;
- svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali;
- frequenta corsi post-universitari;
- effettua servizio militare o civile;
- svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

ARTICOLO 2

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi);
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni cinque.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti contemporaneamente, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012).

ARTICOLO 3

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di mesi diciotto decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 maggio 2012).

La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.Dl. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

Ferma restando l'obbligatorietà di svolgimento della pratica per un periodo non inferiore a sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (*), il tirocinio può essere svolto alternativamente anche con le seguenti modalità:

- per il periodo massimo di sei mesi: a) presso enti o professionisti di altri paesi purché con titolo equivalente ed abilitati all'esercizio della professione; b) con frequenza a corsi di formazione organizzati dall'Ordine o da altri enti autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense;
- per il periodo massimo di un anno: c) presso l'Avvocatura dello Stato; d) presso l'ufficio legale di un ente pubblico; e) presso un ente privato autorizzato dal Ministero della Giustizia; f) presso l'Ufficio Giudiziario ex art. 41 comma 6 lett. b) L. 31.12.2012 n. 247 secondo le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo di cui all'art. 41, comma 13, della medesima legge determinate giusto regolamento da adottarsi con decreto del Ministero della Giustizia (previo parere di CSM e CNF) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 L. 31.12.2012 n. 247 e subordinatamente alla sua emanazione.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012; per la lettera f) con delibera 4 novembre 2014; () con delibera 17 marzo 2015).*

Previa stipula di apposita convenzione con l'Università di Parma, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, potranno effettuare il tirocinio, per non più di sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, VI comma, lettera d) della L. 247/2012.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 17 marzo 2015).

ARTICOLO 4

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito; gli atti giudiziari e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di tre.

ARTICOLO 5

Le udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio, devono essere almeno venticinque in ogni semestre, delle quali almeno sei ogni due mesi, salvo il periodo di sospensione feriale".

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 12 maggio 2015).

Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva (ad esempio, quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale della causa).

Nel novero delle udienze di cui sopra, ai fini dell'esercizio effettivo della pratica, può essere ricompresa anche:

- a) la partecipazione alle sessioni con il mediatore nell'ambito dei procedimenti previsti e regolati dal D.Lgs 4/3/2010 n. 28 (Organismi di Mediazione);
- b) la partecipazione agli incontri presso le Direzioni Provinciali del Lavoro per il tentativo di conciliazione nelle materie disciplinate dall'art. 409 c.p.c.;
- c) la partecipazione alle sedute nei procedimenti di arbitrato, sia rituale che irrituale, di cui al Libro IV – titolo VIII – capo I c.p.c.;

in ogni caso con il limite di n. 3 (tre) per ogni semestre e ferma restando l'esclusione, nel computo, delle sessioni/incontri/sedute, in cui non sia svolta, per qualunque motivo, attività di trattazione della questione oggetto del procedimento.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 13 marzo 2012).

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze, a condizione che si svolgano innanzi ad organi giudiziari diversi ovvero che distinta sia l'attività svolta.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da apposita scheda semestrale delle udienze (o statino), previamente vidimata dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, da considerarsi parte integrante del libretto. Su tale scheda dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta, nonché la firma del giudice ovvero del coadiutore presente in udienza. La scheda dovrà essere sottoscritta dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta.

In alternativa della partecipazione all'udienza del praticante dovrà essere dato atto nel verbale d'udienza, le cui copie semplici dovranno essere allegate al libretto della pratica.

Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 1, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato.

ARTICOLO 6

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

ARTICOLO 7

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

ARTICOLO 8

Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato, insieme con la scheda, presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica.

La presentazione del libretto e della scheda presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

ARTICOLO 9

Al termine del primo anno e del terzo semestre di pratica deve essere presentata,

contestualmente al libretto ed alla scheda, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 maggio 2012).

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

ARTICOLO 10

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine costituisce una integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è obbligatoria.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

Il praticante è tenuto alla frequenza della Scuola in misura non inferiore all'ottanta per cento delle lezioni previste nel programma di ciascun anno.

La mancata frequenza della Scuola o la frequenza in misura inferiore alla percentuale sopra indicata non consente di ottenere il certificato di compiuta pratica, fatte salve ipotesi eccezionali da valutarsi, di volta in volta, da parte del Consiglio.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 8 novembre 2011).

A seguito della convenzione stipulata in data 26 luglio 2012 con l'Università di Parma-Dipartimento di Giurisprudenza e per tutto il periodo di validità della stessa, la frequentazione obbligatoria della Scuola Forense può essere a tutti gli effetti sostituita dall'iscrizione e frequentazione nonché adeguatamente certificata, dalla frequenza alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università di Parma o di qualunque altro Ateneo operante sul territorio nazionale.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012 e 12 marzo 2013).

I praticanti che siano iscritti al relativo Registro e siano al contempo già iscritti o intendano iscriversi alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali (S.S.P.L.) presso l'Università di Parma o di qualunque altro Ateneo operante sul territorio nazionale saranno tenuti a frequentare obbligatoriamente la Scuola Forense, garantendo una partecipazione a non meno dell'80% delle lezioni della predetta Scuola Forense, solo fino all'inizio delle lezioni della S.S.P.L. Dopo l'ammissione alla predetta Scuola, i praticanti dovranno fornire, al fine dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, attestazione in ordine alla avvenuta frequentazione della S.S.P.L. per un arco temporale corrispondente alla durata della Scuola Forense, senza che ciò possa considerarsi come sostitutivo di un anno di tirocinio di cui al precedente art. 3, comma secondo del presente Regolamento.

I praticanti che siano iscritti al relativo Registro e siano al contempo iscritti ad altre Scuole aventi analogo percorso formativo sono tenuti a frequentare la Scuola Forense in misura non inferiore al 50% delle lezioni previste nel programma.

(Così come integrato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 7 ottobre 2014).

ARTICOLO 11

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le

stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro Studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida.

E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

In caso di integrazione della pratica, entrambi i professionisti saranno tenuti alla firma del libretto di pratica nonché della scheda delle udienze.

ARTICOLO 12

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto e della scheda, così come in caso di mancata approvazione dei medesimi, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine del primo anno e del terzo semestre di pratica.

In caso di mancata approvazione di una delle relazioni di cui al precedente art. 9 tempestivamente presentate, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti *ex tunc*.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 maggio 2012).

Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

ARTICOLO 13

A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del d.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di eseguita pratica.

ARTICOLO 14

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

ARTICOLO 15

Fermo restando quanto previsto nell'art. 3, nell'ipotesi in cui la pratica venga svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato

italiano che abbia uno studio all'estero, la stessa sarà limitata a non più di un semestre, escluso comunque l'ultimo.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 17 marzo 2015).

A tal fine il praticante dovrà presentare una specifica dichiarazione cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto.

Al termine del periodo il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta, che sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine circa la sua adeguatezza.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012).

ARTICOLO 16

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, nella scheda o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

ARTICOLO 17

Il praticante non abilitato al patrocinio sostitutivo verrà cancellato dal registro dei praticanti dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica o comunque decorso il sessennio, nel caso in cui si avvalga di tale seconda opzione, da indicare al momento della richiesta di certificato di compiuta pratica.

ARTICOLO 17 BIS

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo potrà conservare l'iscrizione anche al registro dei praticanti per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio dall'elenco dei praticanti abilitati allo scadere del quinquennio.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 12 maggio 2015).

ARTICOLO 18

Il tirocinio svolto ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 – che prevede la possibilità di uno *stage* formativo della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari – è computato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

Se lo *stage* ex art. 73 D.L. 69/2013 viene svolto senza l'iscrizione nel registro dei praticanti, lo stagista, terminato lo *stage* con esito positivo, può chiedere entro 60 (sessanta giorni) l'iscrizione nel registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per gli ultimi 6 mesi.

Se lo *stage* ex art. 73 D.L. 69/2013 viene svolto da colui che è già iscritto al registro dei praticanti, questi potrà completare il periodo di pratica con la frequenza di uno studio per gli ultimi 6 mesi. In questo caso, lo stagista è esonerato dalla partecipazione alle 25 udienze previste per ogni semestre e certificate attraverso il cd. "foglio delle udienze" ma non dall'indicazione degli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali alla cui predisposizione e/o redazione ha assistito e dalla redazione e consegna, alla fine di ogni semestre, delle questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito

o collaborato svolte nel semestre di pratica, così come non è esonerato dal frequentare le lezioni di scuola forense, nella misura minima del 50% - in cui devono obbligatoriamente ricomprendersi le lezioni di deontologia forense - salvo che dimostri di avere partecipato a corsi di formazione decentrata ex art. 73, comma V, D.L. 69/2013.

L'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari prevista dal D.M. 58/2016 è disciplinata, oltre che dalle disposizioni normative del medesimo decreto e dalle relative norme di legge in materia, anche dalla apposita Convenzione sottoscritta tra il locale Consiglio dell'Ordine e il Tribunale di Parma.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 31 gennaio 2017).